

La nuova deducibilità delle auto aziendali dal 2013

La **Legge di Stabilità per il 2013** (Legge n. 228/2012), modificando l'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, ha **ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità** ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai **veicoli** (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) **non utilizzati esclusivamente come beni strumentali** nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Ciò con effetto **dal 1° gennaio 2013**. Viene così di fatto superata, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013.

La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di **deducibilità** relativa ai **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**, che **dal 2013**, per effetto della modifica apportata dalla **Riforma del Lavoro**, passa **dal 90% al 70%**.

Restano **ferme**, invece, all'**80%** la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio** e al **100%** per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come **beni strumentali** e per quelli **adibiti ad uso pubblico**.

NUOVA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI DAL 2013	
AUTO AZIENDALI: COSTI DEDUCIBILI	<p>Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¹⁴/₇ carburanti e lubrificanti; ¹⁴/₇ tassa di proprietà; ¹⁴/₇ assicurazione RC auto; ¹⁴/₇ pedaggi autostradali; ¹⁴/₇ custodia; ¹⁴/₇ manutenzioni e riparazioni non incrementative; ¹⁴/₇ Iva indetraibile corrisposta al momento dell'acquisto delle autovetture.

DEDUCIBILITA' COSTI AUTO AZIENDALI FINO AL 2012	TIPO DI VEICOLO VEICOLI AZIENDALI	FINO AL 2012
(art. 164, comma 1, Tuir, in vigore fino al 31.12.2012)	(NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali)	<p>40% entro il seguente limite max. di spesa¹:</p> <p>¹⁴/₇ in caso di acquisto o leasing, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan; ✓ € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; ✓ € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;

¹ Nel caso di **esercizio di arte o professione**, il limite di deducibilità deve intendersi **per un solo veicolo**, se l'attività è svolta individualmente, **ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato** se l'attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

		¹⁴ ₇ in caso di locazione o noleggio: ³⁵ ₁₇ € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan; ³⁵ ₁₇ € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; ³⁵ ₁₇ € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori;
	VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del periodo d'imposta)	90%
	VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	80% (nel limite max di spesa di € 25.822,84)
	VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI (quelli senza i quali l'attività non può essere esercitata; es.: autovetture possedute da impresa di autonoleggio)	100%
	VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO	100%
DEDUCIBILITA' COSTI AUTO AZIENDALI DAL 2013 (art. 164, comma 1, Tuir, in vigore dal 01.01.2013)	La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità , ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti , poi, la deducibilità è stata abbassata dal 90% al 70% . La percentuale di deducibilità resta, invece, all'80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013 . Da tale data, quindi, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro. Restano ferme, invece, le altre misure previste.	

	Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):		
	TIPO DI VEICOLO	Deducibilità costi fino al 2012	Deducibilità costi dal 2013
	VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali)	40%	20%
	VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del periodo d'imposta)	90%	70%
	VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	80%	80%
	VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI	100%	100%
	VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO	100%	100%
EFFETTI SUGLI ACCONTI D'IMPOSTA 2013	<p>Gli acconti d'imposta relativi al 2013 dovranno essere ricalcolati (in sede di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p> <p>E' fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.</p>		
IRRILEVANZA AI FINI DELLA DETRAIBILITA' DELL'IVA	<p>Le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e non anche la detraibilità dell'Iva, la quale resta ferma al:</p> <p>¹⁴/₇ 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;</p> <p>¹⁴/₇ 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;</p> <p>¹⁴/₇ 40% negli altri casi.</p>		